



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 8 novembre 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario - Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sarego (VI) n. 38 del 6 settembre 2023, e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 7989 del 19 settembre 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore Emanuele Mio;

FATTO

Con deliberazione n. 38/2023 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7989 del 19 settembre 2023) il Comune di Sarego (VI) ha approvato l'acquisto di una partecipazione al capitale della società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avente sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza) Strada Romana n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 03052780248, capitale sociale € 800.000= Iv., REA n. VI-295090 mediante acquisizione:

a) dal Comune di Brendola (VI) della quota di partecipazione nella misura dello 0,10% del capitale sociale per un importo complessivo di € 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei/115) valutata sul patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad € 4.446.115,00, al prezzo unitario di € 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei/115);

b) dal Comune di Montecchio Maggiore (VI) della quota di partecipazione nella misura dello 0,10% del capitale sociale per un importo complessivo di € 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei/115) valutata sul patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad € 4.446.115,00, al prezzo unitario di € 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei/115).

Il totale ammonta a € 8.892,23 pari allo 0,20% del Patrimonio netto (es. 2022).

Nel medesimo provvedimento l'Amministrazione ha dato atto che l'operazione economica è finalizzata all'esternalizzazione del servizio rifiuti ad una società partecipata, sfruttando la calmierazione dei costi tramite sinergie ed economie di scala assieme ad altri comuni soci rilevando che la modalità di gestione secondo il modello "*in house providing*" può consentire all'Ente di migliorare i servizi offerti alla popolazione, ma anche di variare nel tempo i servizi offerti ai propri cittadini in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, essendo svincolata da un contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n.175/2016 (TUSP) la deliberazione, corredata di parere favorevole dell'Organo di revisione e del responsabile dei servizi finanziari, è stata trasmessa a questa Sezione di Controllo ed è stato previsto l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con nota prot. n. 8716 del 09 ottobre 2023 sono stati chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della delibera di acquisizione delle partecipazioni, all'incarico al professionista che ha redatto la relazione tecnica; inoltre, si è chiesto di trasmettere il piano economico finanziario di cui al d.lgs. 201/2022, art. 17, co.4, debitamente asseverato ai sensi di legge e la quantificazione di alcuni oneri.

Il Comune ha fornito la documentazione ed i chiarimenti richiesti con nota acquisita al Prot. C.d.c. n.9213 del 16/10/2023.

L'ente ha trasmesso, inoltre, una seconda nota integrativa della precedente registrata al Prot. C.d.c.9843 del 24/10/2023, pervenuta via PEC in data 23/10/2023.

DIRITTO

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del TUSP prevede ora che “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare

i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che *“l’esercizio dell’autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un’entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell’ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l’atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni Riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l’atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest’ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l’Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l’operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinata, nel merito, la deliberazione n. 38 del 06.9.2023, trasmessa dal Comune di Sarego ai sensi dell’art. 5 del

TUSP.

1. Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nella fattispecie in esame, l'acquisto della partecipazione risulta approvato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale (cfr. delibera n. 38 del 06.9.2023), conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP, nel caso di *“partecipazioni comunali”*.

Con nota acquisita al Prot. C.d.c. n.9213 del 16/10/2023 il Comune, in risposta a nota istruttoria, ha precisato che *“Si conferma che l'acquisto della partecipazione non è ancora stato perfezionato, nelle more dello scadere dei 60 giorni previsti dall'art. 5, comma 3, D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”*.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, TUSP, richiamato dall'art. 7, c. 2, si rinvia ai paragrafi n. 3 e n. 4.

2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La società Agno Chiampo Ambiente ha natura di società a responsabilità limitata e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 3 TUSP, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Con riferimento specifico al duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello concernente l'attività (dovendo la società operare in uno dei campi elencati nel medesimo articolo 4), l'atto deliberativo specifica che la società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. *“è partecipata da n. 22 comuni soci localizzati nel territorio dell'ovest vicentino per un totale complessivo di oltre 170mila abitanti la quale svolge la sua attività esclusivamente nei servizi pubblici locali di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti urbani in favore dei predetti soci nella formula dell'affidamento c.d. in house providing”*

Conformemente a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 e 3-bis, e dall'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016, l'art. 3, comma 9, dello statuto prevede che *“La società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società (art. 16, comma 3 T.U partecipate.”*

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del TUSP, l'oggetto sociale previsto dallo statuto (cfr. art.

3, comma 1, secondo cui *“La Società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e degli enti partecipanti ed, in particolare, la produzione e la gestione dei seguenti servizi di interesse generale: la gestione dei rifiuti urbani, anche assimilabili, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione”*) appare riconducibile alle attività previste dall’art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e) dello stesso TUSP.

Può dunque ritenersi integrato il requisito della “stretta inerenza” rispetto alle finalità istituzionali (cfr. Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 100/2009, secondo cui *“la valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l’attività che costituisce l’oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell’ente, quali derivanti dall’attuale assetto istituzionale, ricordando che l’art.13 del TUEL ha attribuito genericamente al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale”. Sempre ai fini dell’individuazione dell’attività istituzionale dell’ente, utili indicazioni, oltre che dalla legge, possono derivare dalla stessa struttura del bilancio dell’ente, e precisamente dalle funzioni, - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate - e dallo statuto comunale (che delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente”*).

E’ opportuno altresì dare conto dell’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102; Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2021 n. 7023) con riferimento all’art. 192 del (previgente) codice dei contratti, tenuto conto che la deliberazione di partecipazione alla società *in house* è naturalmente finalizzata all’affidamento (sempre *in house*) di un servizio.

La norma citata prevede una duplice condizione cui è subordinata la legittimità del ricorso al modello di gestione *in house* dei servizi pubblici: (a) la dimostrazione del cd. “fallimento del mercato”, ovvero della incapacità del mercato di offrire il servizio alle medesime condizioni, qualitative, economiche e di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del “controllo analogo”; (b) la sussistenza di specifici “benefici per la collettività” derivanti dall’affidamento diretto del servizio *in house*.

Il Consiglio di Stato ha altresì precisato (cfr. Cons. Stato n. 7023/2021) che *“l’obbligo motivazionale che si impone all’Ente refluisce, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch’essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di <preferenza>”*; inoltre *“le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un’unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l’amministrazione «a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021)”*

Nel caso di specie si rinvia al paragrafo n. 4, quanto alla dimostrazione fornita dal

Comune in merito alla incapacità del mercato di offrire il servizio alle medesime condizioni economiche garantite dal gestore oggetto del “controllo analogo”, mentre per quanto concerne la preferenza della gestione in house sotto il profilo della qualità del servizio, sebbene la disamina di tale profilo non rientri, *stricto iure*, tra i parametri da esaminare ai sensi dell’art. 5 TUSP, si rileva che tale aspetto risulta esplicitato nella relazione allegata alla deliberazione comunale in esame da cui si evince la motivazione in merito all’affidamento diretto in deroga alla gara secondo cui “(...) il Comune di Sarego ha ritenuto che il modo migliore per rispondere agli obblighi di legge sia quello di affidare in house providing il servizio di igiene urbana.

La motivazione di tale scelta trova spiegazione in una molteplicità di fattori quali:

- la necessità di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce al comma 1 dell’art.200, infatti, che la gestione dei rifiuti urbani deve avvenire secondo criteri volti al superamento della frammentazione delle gestioni al fine di conseguire adeguate dimensioni gestionali sia demografiche che tecniche. A riguardo, l’affidamento del servizio di igiene urbana in house providing alla società Agno Chiampo Ambiente, società che si occupa del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani per 22 comuni soci della Provincia di Vicenza, rappresenta sicuramente un superamento della frammentazione gestionale;

- la necessità di raggiungere adeguate dimensioni gestionali in grado di consentire economie di scala sia per quanto riguarda i servizi di raccolta e trasporto rifiuti che i contratti con gli impianti di trattamento e recupero, nonché la valorizzazione delle strutture esistenti nello svolgimento di servizi di gestione rifiuti affini a quelli in essere nei comuni confinanti.

- la necessità di rispondere alle recenti determinazioni dell’Autorità di Regolazione Arera relativamente a:

- la predisposizione dei Piani Economici e Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall’MTR2 di cui alla Deliberazione 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF - Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l’introduzione degli elementi di qualità del servizio approvati dal Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui alla Deliberazione 15/2022 di Arera, che risultano particolarmente onerosi se gestiti da un singolo comune.

Con riferimento all’esercizio *in house* delle funzioni si ritiene utile riportare il recente parere di AGCM AS1876 che nel richiamare giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che “l’affidamento diretto di un servizio pubblico ad un ente soggettivamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice, in alternativa al sistema della gara pubblica, viene consentito a condizione che tale soggetto esterno “...presenti caratteristiche tali da poterlo qualificare come una derivazione, o una longa manus, dell’ente stesso..”

Le motivazioni esplicitate nella deliberazione risultano, dunque, conformi a quanto

previsto dall'art. 4 TUSP, sia in quanto l'attività svolta rientra nell'ambito di quelle previste dal comma 2, lett. a) della suddetta disposizione (i.e. *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*), sia potendosi ritenere integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che, avendo la deliberazione altresì ad oggetto l'affidamento della *“gestione del servizio di igiene urbana ad Agno Chiampo Ambiente Srl secondo la modalità dell'in house providing, per il periodo dal 01/01/2024 fino a tutto il 31/12/2029”*, in essa si dà conto che con il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, è stata adottata la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale che, per quanto di rilievo:

- (i) all'art. 14 prevede che nella scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale deve tener conto *“delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”* e che degli esiti di tale valutazione occorre darne conto in una relazione ove vanno evidenziate altresì *“le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*;
- (ii) all'art. 17 annovera l'affidamento *in house* tra le modalità di gestione dei suddetti servizi, specificando che deve avvenire *“nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici”* e di cui al TUSP e che nel caso di affidamenti *“di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”*.

Poiché la disamina della sussistenza dei suddetti requisiti non rientra, *stricto iure*, tra i

parametri da esaminare ai sensi dell'art. 5 TUSP - e sui quali, pertanto, la Sezione non può compiere in questa sede una approfondita valutazione di conformità - si rileva, comunque, che tali aspetti, che in parte corrispondono a quelli richiesti per l'acquisizione di partecipazioni societarie/costituzione di società, risultano esplicitati negli atti allegati alla deliberazione comunale.

3. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della “*sostenibilità finanziaria*” le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*”.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità, corredate da note esplicative e indicatori di bilancio); tale piano deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

La verifica operata dalle Sezioni regionali di controllo deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, al fine di valutarne la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Sotto il profilo soggettivo, invece, deve aversi riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione precedente, tenuto conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Quanto al primo profilo (sostenibilità finanziaria in senso oggettivo), dalla lettura del bilancio societario e degli indicatori ivi riportati è possibile riscontrare che la società evidenzia buoni indicatori, patrimonio netto positivo e risultati economici positivi negli ultimi esercizi.

La società Agno Chiampo Ambiente ha predisposto una specifica Relazione sul Governo Societario e sulla sostenibilità economico-finanziaria *Business Plan* finalizzata alla

valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività.

Dal *Business Plan* emergono i seguenti indicatori sintetici relativi agli esercizi pregressi:

	2022	2021	2020	2019
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	3.012.058	2.766.570	2.739.072	2.403.876
Margine di struttura	256.815-	621.049-	768.121	1.270.495
Margine di disponibilità	3.076.105	2.883.637	2.075.889	2.450.051
Indici				
Indice di liquidità	65,77%	69,27%	64,04%	64,20%
Indice di disponibilità	154,97%	149,20%	175,17%	159,27%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	94,54%	87,04%	122,22%	149,41%
Indipendenza finanziaria	29,59%	27,44%	36,45%	33,38%
Leverage	2,38	2,64	1,74	2
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	1.170.668	2.817.134	2.453.948	1.761.634
Risultato operativo (EBIT)	327.446	434.626	78.788	73.788
Reddito netto	276.187	358.625	113.223	66.984
Indici				
Return on Equity (ROE)	6,21%	8,60%	2,68%	1,74%
Return on Investment (ROI)	0,52%	11,41%	10,74%	10,19%
Return on sales (ROS)	1,91%	2,46%	0,47%	0,46%

Il business plan e i risultati di bilancio sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO	Consuntivo			Previsionale		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.635.820	17.686.187	17.116.369	17.425.506	18.239.138	18.603.921
Altri ricavi e proventi	110.538	108.773	365.775	355.418	450.000	600.000
Costi materie prime	973.596	1.031.266	1.271.608	1.270.700	1.372.356	1.482.144
Costi Servizi	7.031.313	7.581.278	8.109.954	8.183.485	8.300.000	8.200.000
Costi per godimento di beni di terzi	252.302	355.679	417.381	591.132	500.000	550.000
Costi del Personale	4.198.451	5.813.773	6.024.180	6.157.672	6.622.403	6.754.851
Accantonamenti per rischi	88.681	107.308	119.558	100.000	150.000	150.000
Altri Costi diversi	- 642	- 20.251	3.020	10.000	10.000	10.000
Margine Operativo Lordo	4.202.657	2.925.907	1.536.443	1.467.934	1.734.379	2.056.926
Ammortamenti e svalutazioni	1.208.779	1.083.219	1.091.928	943.073	1.100.000	1.150.000
Oneri diversi di gestione	1.276.919	1.408.062	117.069	51.100	100.000	100.000
Risultato Operativo Caratteristico	1.716.959	434.626	327.446	473.761	534.379	806.926
Proventi finanziari	18.479	334	1.741	-	5.000	5.000
Risultato Operativo	1.698.480	434.292	325.705	473.761	529.379	801.926
Interessi e altri oneri finanziari	17.669	- 7.668	- 12.710	9.000	- 20.000	- 25.000
Reddito Ante Imposte	96.862	426.624	312.995	464.761	509.379	776.926
Imposte sul reddito d'esercizio	- 16.361	67.999	36.808	134.781	147.720	225.308
REDDITO NETTO	113.223	358.625	276.187	329.980	361.659	551.617

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Consuntivo			Previsionale		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquidità immediata	2.373.342	3.989.970	3.680.259	3.898.686	3.731.511	4.262.456
Crediti dell'Attivo Circ. a breve termine	3.782.480	4.248.048	4.676.573	4.920.000	5.100.000	5.250.000
Ratei e risconti attivi	289.161	288.256	250.999	260.000	270.000	270.000
Rimanenze	46.817	67.067	64.047	64.000	66.000	66.000
Liquidità differite	4.118.458	4.603.371	4.991.619	5.244.000	5.436.000	5.586.000
Crediti a medio/lungo termine	1.641.879	1.809.896	1.651.590	1.750.000	1.850.000	1.950.000
Immobilizzazioni	3.456.406	4.790.978	4.702.930	4.500.000	4.650.000	4.400.000
TOTALE IMPIEGHI	11.590.085	15.194.215	15.026.398	15.392.686	15.667.511	16.198.456

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Consuntivo			Previsionale		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitale e Riserve	4.111.304	3.811.304	4.169.928	4.446.115	4.776.095	5.137.754
Utile Netto	113.223	358.625	276.187	329.980	361.659	551.617
Debiti a breve termine	3.601.388	5.272.864	5.127.441	5.100.000	4.800.000	4.750.000
Ratei e risconti passivi	104.523	485.840	468.332	470.000	470.000	470.000
Passività Correnti	3.705.911	5.759.704	5.595.773	5.570.000	5.270.000	5.220.000
Debiti a m/l termine	216.457	1.799.782	1.584.893	1.616.591	1.632.757	1.649.084
Fondi per rischi e oneri	2.592.367	2.643.973	2.520.401	2.540.000	2.590.000	2.590.000
TFR	850.823	820.827	879.216	890.000	1.037.000	1.050.000
Passività consolidate	3.659.647	5.264.582	4.984.510	5.046.591	5.259.757	5.289.084
TOTALE FONTI	11.590.085	15.194.215	15.026.398	15.392.686	15.667.511	16.198.456

A seguire i margini societari più significativi attesi con orizzonte temporale almeno triennale:

	2025	2024	2023
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	4.562.456,00	3.831.511,00	3.508.686,00
Margine di struttura	1.289.371,00	487.754,00	276.095,00
Margine di disponibilità	4.628.456,00	3.897.511,00	3.572.686,00
Indici			
Indice di liquidità	81,66%	70,81%	69,99%
Indice di disponibilità	188,67%	173,95%	164,14%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	129,30%	110,49%	106,14%
Indipendenza finanziaria	35,12%	32,79%	31,02%
Leverage	1,84	2,04	2,22
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	1.456.926	1.284.379	1.112.516
Risultato operativo (EBIT)	806.926	534.379	473.761
Reddito netto	551.617	361.659	329.980
Indici			
Return on Equity (ROE)	9,70%	7,04%	6,91%
Return on Investment (ROI)	1,89%	0,60%	1,10%
Return on sales (ROS)	4,34%	2,44%	2,72%

Sulla base dei valori societari assunti in una proiezione almeno triennale in continuità aziendale, unitamente ai dati di bilancio dell'Ente 2023-25, si ritiene che il quadro rappresentato induca a confermare la sostenibilità finanziaria.

Quanto al secondo profilo (sostenibilità finanziaria in senso soggettivo), il punto 7 del dispositivo della delibera comunale afferma di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.892,22 (ottomilaottocentonovantadue/22) trova copertura finanziaria al Capitolo n. 3348: "Acquisto titoli societari" Missione 1, Programma 3, Titolo III: spese per incremento attività finanziarie. Acquisizione di partecipazioni in imprese partecipate, del Bilancio 2023, e sarà impegnata con successiva determinazione da parte del Responsabile del servizio competente;.

Dallo schema BDAP si è riscontrato che il bilancio 2023/25 del comune di Sarego (VI) è stato approvato in equilibrio finanziario.

Esercizio:	2023		
Fase:	Preventivo		
Documento contabile:	Schemi di bilancio		
Codice ente BDAP:	514042930480452202		
Denominazione ente:	COMUNE DI SAREGO		
Prospetto:	Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio		
	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Equilibrio economico-finanziario			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.715.109,59		
Equilibrio di parte corrente			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	39.569,98	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	4.376.127,00	4.094.125,00	4.109.208,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 : Spese correnti	4.358.788,98	4.069.409,00	4.073.951,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	146.460,00	146.460,00	146.460,00
E) Spese Titolo 2.04 : Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00: Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	129.423,00	111.491,00	81.965,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-72.515,00	-86.775,00	-46.708,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	86.515,00	90.775,00	50.708,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	14.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale			
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	163.179,50	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	768.959,00	419.376,00	323.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	86.515,00	90.775,00	50.708,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	14.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	849.623,50	332.601,00	276.292,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	10.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Finale			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)	0,00	0,00	0,00

Dagli schemi analitici di bilancio si è riscontrato lo stanziamento di spesa nei termini a seguire:

Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Uscite - dati di origine previsionale (IV liv)	Residui presunti al termine anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (RS 2022)	Previsioni definitive competenza anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio (CP 2022)	Previsioni definitive competenza anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio - di cui già impegnato (CP_imp 2022)	Previsioni definitive competenza anno precedente quello a cui si riferisce il Fondo pluriennale vincolato (CP_FPV 2022)	Previsioni definitive cassa anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio (CS 2022)	Previsioni definitive competenza anno a cui si riferisce il bilancio (CP 2023)
U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie		5.000,00			5.000,00	10.000,00
U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		5.000,00			5.000,00	10.000,00
U.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese		5.000,00			5.000,00	10.000,00

Si osserva che l'importo complessivo stanziato risulta superiore a quello delle due quote

pari a complessivi euro 8.892,22.

4. L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, del TUSP prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione sia motivato anche sul piano della convenienza economica.

Conformemente ai principi enunciati dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 16/2022/QMIG, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Le valutazioni attinenti al profilo della convenienza economica sono contenute nella relazione allegata alla deliberazione in esame e nei chiarimenti forniti dall'Ente in risposta a nota istruttoria.

L'analisi a seguire assume valenza relativa in termini di comparazione di scenari alternativi riferiti alla medesima tipologia di servizio.

Non si può tuttavia non tener conto che, in una accezione più ampia, i parametri in seguito rappresentati risultano molto al di sotto delle soglie di riferimento sia nazionali che della Regione Veneto individuate secondo i criteri di cui al Rapporto ISPRA 2022 e ai dati riportati dall'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Veneto.

Premesso che la relazione tecnica offre una valutazione comparativa dei costi (iva compresa), va evidenziato che il servizio oggetto di affidamento in *house providing* ad Agno Chiampo Acque S.r.l. attualmente viene svolto in forma frammentata sia dall'Ente in economia che attraverso affidamenti esterni a più operatori come da prospetto a seguire rinvenibile nella relazione tecnica:

			€ (IVA compresa)
CSL	Servizio in appalto (ATI SESA e IDEALSERVICE)	Servizio di spazzamento	30.807,31
CRT	Servizio in appalto (ATI SESA e IDEALSERVICE)	Servizio di raccolta frazione secca	93.976,18
CRD	Servizio in appalto (ATI SESA e IDEALSERVICE)	Servizio di raccolta frazioni differenziate	266.901,72
CTS	IDEALSERVICE	Smaltimento/ recupero rifiuti urbani non differenziati CER 200301	47.388,89
CTR	NIMAR	Trattamento frazione verde c/o ecocentro	6.581,96
CTR	FILIPPI ECOLOGIA	Recupero rifiuto legno c/o ecocentro	7.358,00
CTR	BERICA UTILYA	Recupero frazione umida rsu	57.051,34
CTR	ELITE AMBIENTE	Recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non	7.407,90
CTR	Valore Ambiente	recupero ingombranti e spazzamento stradale	29.196,05
CTR	altre RD		4.530,61
CARC	Comune		39.230,01
CGG	Comune		22.800,82
AMM	Comune		6.431,55
FCDE		Fondo crediti inesigibili al 60%	46.733,48
TOTALE COSTI			666.395,82

Il costo complessivo ad abitante del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2022 è risultato pertanto pari a € 99,42.

In seguito la relazione riporta, per omogeneità, un analogo prospetto che ricomprende i valori che l'ente sosterebbe in caso di affidamento ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

			€ (IVA compresa)
CSL	Servizio svolto da Agno Chiampo Ambiente	Servizio di spazzamento	31.917,60
CRT	Servizio svolto da Agno Chiampo Ambiente	Servizio di raccolta frazione secca	63.812,14
CRD	Servizio svolto da Agno Chiampo Ambiente	Servizio di raccolta frazioni differenziate	240.485,72
CTS	IDEALSERVICE	Smaltimento/ recupero rifiuti urbani non differenziati CER 200301	60.639,08
CTR	NIMAR	Trattamento frazione verde c/o ecocentro	6.581,96
CTR	FILIPPI ECOLOGIA	Recupero rifiuto legno c/o ecocentro	7.652,14
CTR	BERICA UTILYA	Recupero frazione umida rsu	57.051,34
CTR	ELITE AMBIENTE	Recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non	7.396,50
CTR	Valore Ambiente	recupero ingombranti e spazzamento stradale	29.196,05
CTR	altre RD		4.531,49
CARC	Comune		39.230,01
CGG	Comune		22.800,82
AMM	Comune		6.431,55
FCDE		Fondo crediti inesigibili al 60%	46.733,48
TOTALE COSTI			624.459,98

Il costo complessivo ad abitante nel caso di affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani ad Agno Chiampo Ambiente srl risulterebbe pertanto pari a € 93,16.

Comparando i due prospetti si riscontra un vantaggio economico pari ad euro -41.935,94 come da tabella a seguire.

	Soggetto imputazione costo	Descrizione servizio	Ante acquisizione			Post Acquisizione			Differenze	
			Comune Sarego	Altri soggetti	Sub Totale voce	Comune Sarego	Altri soggetti	ACA Srl		Sub totale voce
			in economia	in affidamento	V	in economia	in affidamento	N	N-V	
CSL	Servizio in appalto ATI SESA + IDEALSERVICE	Servizio di spazzamento		30.807,31	30.807,31			31.917,60	31.917,60	1.110,29
CRT	Servizio in appalto ATI SESA + IDEALSERVICE	Servizio di raccolta frazione secca		93.976,18	93.976,18			63.812,14	63.812,14	-30.164,04
CRD	Servizio in appalto ATI SESA + IDEALSERVICE	Servizio di raccolta frazioni differenziate		266.901,72	266.901,72			240.485,72	240.485,72	-26.416,00
CTS	IDEALSERVICE	Smaltimento/ recupero rifiuti urbani non differenziati CER 200301		47.388,89	47.388,89		60.639,08		60.639,08	13.250,19
CTR	NIMAR	Trattamento frazione verde c/o ecocentro		6.581,96	6.581,96		6.581,96		6.581,96	0,00
CTR	FILIPPI ECOLOGIA	Recupero rifiuto legno c/o ecocentro		7.358,00	7.358,00		7.652,14		7.652,14	294,14
CTR	BERICA UTILYA	Recupero frazione umida rsu		57.051,34	57.051,34		57.051,34		57.051,34	0,00
CTR	ELITE AMBIENTE	Recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non		7.407,90	7.407,90		7.396,50		7.396,50	-11,40
CTR	Valore Ambiente	Recupero ingombranti e spazzamento stradale		29.196,05	29.196,05		29.196,05		29.196,05	0,00
CTR	altre RD			4.530,61	4.530,61		4.531,49		4.531,49	0,88
CARC	Comune		39.230,01		39.230,01	39.230,01			39.230,01	0,00
CGG	Comune		22.800,82		22.800,82	22.800,82			22.800,82	0,00
AMM	Comune		6.431,55		6.431,55	6.431,55			6.431,55	0,00
FCDE	Fondo crediti inesigibili all'60%		46.733,48		46.733,48	46.733,48			46.733,48	0,00
TOTALE COSTI			115.195,86	551.199,96	666.395,82	115.195,86	173.048,56	336.215,46	624.459,88	-41.935,94

Si osservano alcuni aspetti: il beneficio complessivo dell'affidamento ad Agno Chiampo

Ambiente S.r.l del servizio di spazzamento, di raccolta di frazione secca e di raccolta di frazioni differenziate è pari a -55.469,75, ancorché uno dei tre servizi venga offerto ad un costo maggiore (spazzamento) e trovi ridondanza parziale in altro affidamento; alcuni servizi affidati a invarianza di operatore subiscono un incremento (IDEALSERVICE per Smaltimento/ recupero rifiuti urbani non differenziati CER 200301) che in parte attenua il beneficio derivante dall'affidamento ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. parte delle altre voci risultano invariate o con marginali variazioni.

A seguito dell'istanza istruttoria della Sezione l'Ente ha precisato che i costi fissi generali di transazione sono quantificabili in complessivi euro 13.766,51.

Tali sono i costi che non si sarebbero sostenuti/sosterranno in ipotesi che l'ente non avesse posto in essere l'operazione di acquisto e contestuale affidamento diretto.

Si consideri che i costi fissi generali non di produzione (i costi di transazione in argomento si possono qualificare tali essendo incorrelati alla produzione e una tantum), per loro natura, determinano un impatto economico sulla gestione, che è inversamente proporzionale alla durata dell'intervallo temporale su cui si intende distribuirli.

Considerato che l'ente opera di fatto in regime di continuità aziendale, si è pertanto provveduto ad imputare tali costi detraendoli dai margini di economicità indicati dal consulente nella propria operazione sia verificando l'impatto immediato che ammortandoli nell'orizzonte temporale di 6 anni, così come precisato dall'Ente nella nota Prot. Cdc n. 9843 del 24/10/2023 pervenuta via PEC il 23/10/2023 in cui si specifica che l'orizzonte temporale dell'operazione di affidamento diretto del servizio rifiuti alla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. deve intendersi con decorrenza dal 01.01.2024 a tutto il 31.12.2029.

	Soggetto imputazione costo	Descrizione servizio	Ante acquisizione			Post Acquisizione			Differenze
			Comune Sarego	Altri soggetti	Sub Totale voce	Comune Sarego	Altri soggetti	ACA Srl	
			in economia	in affidamento	V	in economia	in affidamento	N	N-V
CSL	IDEALSERVICE	Servizio di spazzamento		30.807,31	30.807,31			31.917,60	1.110,29
CRT	IDEALSERVICE	Servizio in appalto ATI SESA + Servizio di raccolta frazione secca		93.976,18	93.976,18			63.812,14	-30.164,04
CRD	IDEALSERVICE	Servizio in appalto ATI SESA + Servizio di raccolta frazioni differenziate		266.901,72	266.901,72			240.485,72	-26.416,00
CIS	IDEALSERVICE	Smaltimento/ recupero rifiuti urbani non differenziati CER 200301		47.388,89	47.388,89		60.639,08	60.639,08	13.250,19
CTR	NIMAR	Trattamento frazione verde c/o ecocentro		6.581,96	6.581,96		6.581,96	6.581,96	0,00
CTR	FILIPPI ECOLOGIA	Recupero rifiuto legno c/o ecocentro		7.358,00	7.358,00		7.652,14	7.652,14	294,14
CTR	BERICA UTILYA	Recupero frazione umida rsu		57.051,34	57.051,34		57.051,34	57.051,34	0,00
CTR	ELITE AMBIENTE	Recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non		7.407,90	7.407,90		7.396,50	7.396,50	-11,40
CTR	Valore Ambiente	Recupero ingombranti e spazzamento stradale		29.196,05	29.196,05		29.196,05	29.196,05	0,00
CTR	Altre RD			4.530,61	4.530,61		4.531,49	4.531,49	0,88
CARC	Comune		39.230,01		39.230,01	39.230,01		39.230,01	0,00
CGG	Comune		22.800,82		22.800,82	22.800,82		22.800,82	0,00
AMM	Comune		6.431,55		6.431,55	6.431,55		6.431,55	0,00
FCDE	Fondo crediti inesigibili all'60%		46.733,48		46.733,48	46.733,48		46.733,48	0,00
		TOTALE COSTI	115.195,86	551.199,96	666.395,82	115.195,86	173.048,56	336.215,46	-11.935,94

Oneri notarili e camerali	2.409,79
Costo professionista redazione relazione tecnica	2.602,00
Costo spese per avvocato incaricato	8.754,72
Totale COSTI di transazione	13.766,51
Quota annua totale costi di transazione (calcolata su 6 anni)	2.294,42
Margine residuo del primo anno pari alla differenza N-V al netto del totale costi di transazione	-28.169,43
Margine annuo N-V al netto della quota annua dei costi di transazione	-39.641,52

MARGINE ANNUO A INVARIANZA DI PERIODO ALTRE VOCI A COMPUTO			
Annualità	Esercizio	Imputazione 1° annualità	Imputazione e su 6 annualità
1	2024	-28.169,43	-39.641,52
2	2025	-41.935,94	-39.641,52
3	2026	-41.935,94	-39.641,52
4	2027	-41.935,94	-39.641,52
5	2028	-41.935,94	-39.641,52
6	2029	-41.935,94	-39.641,52

Si può pertanto riscontrare che sia imputando tutti i costi di transazione al primo anno piuttosto che ammortandoli nei sei anni (si precisa che, stando alla pochezza dei margini e dei costi fissi dichiarati, non si è proceduto ad attualizzare gli importi alla fine del settimo anno) di durata dell'affidamento, il margine derivante dall'affidamento diretto rispetto ai costi attualmente sostenuti dall'ente (sulla base della relazione del consulente) rimane sempre vantaggioso intendendo tale asserzione a invarianza degli altri dati:

-28.169,43 il primo anno e -41.935,94 nei successivi 5 anni, imputando tutti i costi di transazione al primo anno;

-37.347,10 per tutti i sei anni di durata dell'affidamento, imputando un ammortamento di 1/3 dei costi di transazione pari ad euro 2.294,42 annuo.

Si ritiene, pertanto, che, rispetto al margine derivante dal solo affidamento alternativo *in house providing* ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. rispetto all'attuale scenario, si possa verificare il vantaggio economico già dal primo anno, nei margini indicati nella precedente tabella, anche tenendo conto dei costi di transazione.

A tali valori si aggiunge l'impiego di risorse per il valore della partecipazione a cui tuttavia corrisponde in contropartita il valore dell'immobilizzazione finanziaria iscritta allo stato patrimoniale dell'ente, valutata al metodo del patrimonio netto.

Trattandosi di acquisto di due quote del 10% del C.S. pari a 4.446,115 per un totale di euro 8.892,23, si osserva che, anche sottraendo tale valore al margine netto sopra computato di 28.169,23 del primo anno, il margine residuale risulti positivo, dimostrando,

quindi, il recupero di tale impiego.

Rispetto agli effetti derivanti dalla redditività della società, va da sé che tale scelta apporti un incremento di valore all'operazione, solo nell'ipotesi in cui i risultati di esercizio futuri risultino positivi.

Per le motivazioni sopra riportate desunte dagli atti trasmessi, si ritiene che sussistano i requisiti richiesti dall'art. 5, co. 1 TUSP, in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”*.

Nella deliberazione in esame si legge che *“la strutturazione societaria di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento in house, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo - ancorché esercitato in forma congiunta dai Comuni soci - analogo a quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie articolazioni organizzative e sui servizi affidati, nonché alla destinazione prevalente dell'attività in favore dei soci pubblici ed al relativo ambito territoriale, così come meglio esplicitato nello Statuto sociale;”*

Si rileva, infine, che nel provvedimento si dà altresì atto che *“lo schema della presente deliberazione, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 03.08.2023 è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e con le modalità previste dallo Statuto comunale”*

A fronte della stringatezza della formula utilizzata, che si ritiene non idonea a motivare adeguatamente la conformità dell'intervento finanziario in esame con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, si evidenzia che sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, par. 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali: 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario; 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr., tra le più recenti, Corte giust., sent. 6-3-2018, *Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank*, causa C-579/16).

Costituisce “aiuto di Stato”, in particolare, l'ipotesi di partecipazione pubblica al capitale delle imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un investitore privato operante in un'economia di mercato (cd. criterio dell'investitore privato); tale criterio si rinviene già nella comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Boll. CE, 9/1984), laddove si afferma che qualsiasi forma di partecipazione pubblica (anche totalitaria) deve conformarsi al criterio *“dell'investitore privato, operante in normali condizioni di mercato”*, ossia dell'investitore *“in regime di*

mercato che persegue l'obiettivo della massima redditività dei propri investimenti". La Corte di giustizia ha successivamente precisato (cfr. Corte giust. eur., 21 marzo 1991, in causa C-305/89) che "per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un'impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità".

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, può ritenersi che le valutazioni di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica, di cui ai paragrafi precedenti, siano idonee a soddisfare il criterio in questione; per altro verso può ritenersi che, da un lato, l'attività che la società è chiamata a svolgere non sia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, considerata la sua natura strumentale agli Enti soci e, dunque, sostanzialmente locale.

Quanto precede salve le eventuali diverse valutazioni della Commissione europea, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e all'applicabilità delle deroghe previste dal Trattato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. da parte del Comune di Sarego (VI)

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Sarego (VI), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016

ORDINA

al Comune di Sarego (VI) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 8 novembre 2023

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Emanuele Mio

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 15 novembre 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini